

Alla c.a. del DS e DSGA,

Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è prorogato il diritto allo **smart working**, per effetto del **decreto Covid n. 105 del 23 luglio 2021**.

Secondo l'**articolo 9 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021** si proroga quanto previsto dal **comma 2-bis, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020**, disponendo che **fino al 31 ottobre 2021**:

*"i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto."*

Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di relative terapie salvavita;
- lavoratori con disabili grave, ai sensi dell'**articolo 3, comma 3 della legge 104**.

Se l'attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a **diversa mansione** o prevedere un piano di **formazione professionale**, da svolgere anche da remoto.

Quindi, per ora, lo svolgimento di diverse mansioni o in alternativa l'avvio di corsi di formazione professionale sono le uniche due vie percorribili in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. **Il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 non conferma l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.**

Tanto premesso, chi ritiene di appartenere ad una delle categorie indicate e certificate dal Medico curante o da Medici di Struttura pubblica, può inviare alla mail [dottssacimmino@gmail.com](mailto:dottssacimmino@gmail.com) richiesta di riconoscimento o proroga fragilità.

NB. Poiché i criteri di appartenenza sono ristretti, **NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE INDICATE DAL DECRETO, ANCHE SE PRECEDENTEMENTE SONO STATE CERTIFICATE COME FRAGILITA'** (la normativa è chiara E non parla di comorbilità).

**QUALORA LE PATOLOGIE NON SIANO QUELLE INDICATE NEL DECRETO, UNA EVENTUALE NON IDONEITA' NON POTRA' ESSERE CERTIFICATA AL MOMENTO, COME ASSENZA PER FRAGILITA'.**

**SI RIBADISCE DI INVIARE SULLA MAIL LE CERTIFICAZIONI E DI NON USARE WHATSAPP O TELEFONARE AL MEDICO' SEMPRE PER EVITARE SPIACEVOLI INCOMPRESIONI TRA IL MEDICO E I LAVORATORI**

II MEDICO COMPETENTE